

Edizione di sabato 21 settembre 2013

DIRITTO SOCIETARIO

[Quale capitale minimo per le "vecchie" Srl?](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

CASI CONTROVERSI

[La dubbia compilazione del quadro RW in Unico 2013](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Detrazione per mobili e elettrodomestici alla luce della C.M. 29/E](#)

di Leonardo Pietrobon

LAVORO E PREVIDENZA

[Accertamenti INPS e tutela del contribuente: come ricorrere](#)

di Luca Vannoni

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[E' ora di monitorare la CFC white list](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

DIRITTO SOCIETARIO

Quale capitale minimo per le "vecchie" Srl?

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

La definitiva approvazione del **D.L. 76/2013**, con la pubblicazione della legge di conversione sulla GU del 22 agosto scorso, ha determinato la modifica ad alcune **regole di funzionamento delle società a responsabilità limitata**; in particolar modo, ci riferiamo all'**articolo 2463 del Codice civile** e, pertanto, tralasciamo le specifiche disposizioni del successivo articolo, specificatamente dedicate alla società a responsabilità limitata semplificata.

La questione che è sorta è la seguente: esiste ancora un **limite minimo di capitale per le srl ordinarie** e, soprattutto, in caso di **perdite che intacchino la misura minima**, è ancora obbligatoria la **procedura di abbattimento e ricostituzione del valore**?

In merito alla prima questione, riscontriamo che il **nuovo comma 4 dell'articolo** sancisce che l'ammontare del capitale può essere determinato in **misura inferiore a euro 10.000**, purché almeno pari ad 1 euro; in tali ipotesi, è introdotto il vincolo del versamento in denaro e per l'intero importo (peraltro, nelle mani dell'amministratore).

Di converso, l'articolo 2482-ter continua a prevedere che “*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società*”.

Fatta tale premessa, in relazione all'esistenza di un **obbligo di ricostituzione** del capitale minimo a 10.000 euro per Srl già esistenti, a seguito dell'abbattimento per perdite, si possono avanzare due differenti chiavi di lettura:

1) la variazione interessa **solo quelle società** che, nell'atto costitutivo, hanno indicato un **capitale sociale inferiore alla precedente soglia usuale di 10.000 euro**; infatti, il precedente comma 2 dell'articolo 2463 continua ad indicare la misura del capitale, quale elemento obbligatorio dell'atto costitutivo. Lo stesso comma 4, dal punto di vista terminologico, stabilisce che il capitale prescelto deve essere “determinato” in una certa misura, vale a dire che deve essere specificamente esplicitato nell'atto costitutivo. Nel caso di società già esistente, pertanto, ciò che risulta esplicitato è il vecchio valore prescelto, ed a tale parametro **bisogna continuare a riferirsi** per l'applicazione delle disposizioni che rappresentano una garanzia (più o meno significativa) per i soggetti terzi. L'articolo 2482-ter, infatti, richiama

ancora specificamente l'indicazione della misura del capitale minimo contenuta nell'atto costitutivo. Di fatto, dunque, ne consegue che le **modifiche interesserebbero solo le società di nuova costituzione**, mentre per quelle già esistenti resterebbe il limite dei 10.000 (o altra misura fissata nell'atto costitutivo);

2) la variazione interessa **tutte le società**, o quantomeno tutte quelle che hanno un capitale sociale pari alla precedente misura minima fissata per legge, appunto i 10.000 euro, a prescindere da quanto indicato nell'atto costitutivo; ciò in quanto la modifica normativa rappresenta una sorta di **ipotesi generale sopravvenuta**, in grado di "assorbire" le differenti indicazioni apposte in conformità delle previgenti regole.

A nostro parere appare preferibile la **prima chiave di lettura**, nel senso che permane, a carico di ciascuna società, l'obbligo di recarsi dal notaio **in caso di perdite rilevanti** (vale a dire superiori al terzo del capitale) che determinino l'esistenza di un capitale di importo inferiore a quello specificamente stabilito nel proprio atto costitutivo. Ovvivamente, si potrà, in sede di modifica statutaria, prescegliere una soglia di capitale inferiore ai 10.000 euro, poiché ciò oggi è previsto dalla norma.

Seguendo tale via, peraltro:

- si otterebbe una **maggior coerenza** tra le due differenti forme di Srl oggi previste dal Codice civile; infatti, anche nella forma semplificata (art. 2463-bis) un elemento indispensabile dell'atto costitutivo risulta proprio la misura del capitale, anche se il valore può collocarsi tra il minimo di 1 euro ed il massimo di 9.999,99 euro (inferiore, cioè, a 10.000);
- si eviterebbe di doversi porre il problema della **ulteriore estensione** della nuova disposizione alle società a responsabilità limitata già esistenti, ma dotate di capitale sociale anche in misura ben più elevata rispetto a quella dei 10.000 euro. Nei confronti di tali soggetti, la misura del precedente capitale (magari robusta) ha costituito un parametro di garanzia per i terzi, tra cui gli istituti di credito; concludere, oggi, che non vi sarebbe più alcun obbligo di ricostituzione anche a seguito di perdite sofferte, appare onestamente un po' forzato.

Per concludere, rafforzando la conclusione cui si è giunti, va notato che lo **stesso articolo 2463 del Codice civile, al comma 5**, prevede una sorta di **meccanismo di rimedio contro il "mini capitale"**. Infatti, dopo avere stabilito l'obbligo di accantonamento degli utili a riserva legale nella misura minima di 1/5 (vale a dire il 20%), si prevede che tale prescrizione continui a funzionare sin tanto che la sommatoria tra capitale sociale e riserva legale non raggiunga il valore minimo di 10.000 euro. Poiché la riserva legale può avere come uniche destinazioni l'aumento di capitale (che comunque rappresenta un parametro nel "calcolo di sicurezza" evocato), oppure la copertura di perdite ed, ancora, la riduzione della riserva per qualsiasi motivo determina il riavvio dell'obbligo di accantonamento, sembra che il **baluardo dei 10.000 euro di fatto esista anche per le nuove società** (o per quelle che, a seguito di modifica statutaria, si adeguassero alle nuove previsioni), non certo come vincolo iniziale di

conferimento ma, quantomeno, come **parametro di successivo ancoraggio** alla società di un ammontare minimo di risorse derivanti dalla gestione.

CASI CONTROVERSI

La dubbia compilazione del quadro RW in Unico 2013

di **Giovanni Valcarenghi**

Quali **sanzioni** si applicano alle violazioni delle regole sul **monitoraggio fiscale**? E, nello specifico, con quali criteri debbono essere gestiti eventuali **ravvedimenti operosi** per rimediare alle **violazioni commesse nel corso del 2011**? E' questa la questione sulla quale il Comitato si è confrontato nel corso della settimana.

Il punto di partenza, come è ovvio, è la **completa rivisitazione delle regole** sul monitoraggio fiscale che la **Legge 97/2013** ha apportato al **decreto 167/1990**; tra le tante disposizioni di interesse, abbiamo soffermato l'attenzione su quelle che determinano una modifica alle sanzioni e su quelle che determinano una variazione delle regole compilative del modello UNICO.

In relazione all'**aspetto sanzionatorio**, il **principio di legalità** sancito dall'articolo 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 472/1997, fa sì che qualsiasi violazione commessa, per la quale non siano già state pagate somme a titolo definitivo, debba essere "trattata" con le **nuove misure più favorevoli**. Per il monitoraggio, si tratta delle violazioni connesse alla **compilazione** della **sezione I** e della **sezione III** del quadro RW, in relazione alle quali, essendo addirittura venuto meno l'obbligo di esposizione dei dati, non si può che concludere che sia venuta meno la possibilità di irrogare la sanzione. E tale conclusione si deve applicare a **tutte le dichiarazioni**, quelle ancora da presentare il prossimo 30 settembre e quelle già presentate nel passato. A tale ragionamento consegue che pare **inutile ipotizzare ravvedimenti operosi** per le mancanze del passato, risultando i medesimi del tutto superflui.

In aggiunta, va anche ricordato che il **carico sanzionatorio** ha trovato non una completa eliminazione, ma solo un **alleggerimento**, per le violazioni attinenti la **sezione II** del quadro RW, in relazione alle quali inesattezze ed omissioni sono ora punite nella misura che va da un **minimo del 3% ad un massimo del 15%** (salvo raddoppio, dal 6 al 30%, per i beni e le attività situate in Paradisi fiscali), rispetto alle precedenti misure dal 10 al 50%; anche su tale aspetto non vi è dubbio che le nuove percentuali siano applicabili anche all'**annualità 2012 e precedenti**. Quindi, per eventuali **ravvedimenti operosi relativi al 2011** (da completare entro il prossimo 30 settembre), si dovrà corrispondere una **sanzione pari ad 1/8 del 3%**, oppure ad 1/8 del 6% nel caso di attività detenute in paradisi fiscali.

Con il ragionamento relativo alle sanzioni si può risolvere la questione attinente la **immediata applicabilità** delle nuove regole al modello relativo al **2012**; infatti, per la **compilazione delle**

sezioni I e III, a nostro avviso non vale la pena di argomentare in merito alla necessità di modifica delle istruzioni per la compilazione, oppure del varo del provvedimento che stabilisca le regole di censimento, proprio per il fatto che **scompare qualsiasi conseguenza negativa in caso di mancato adempimento**.

Una differente questione, invece, potrebbe a tal riguardo insorgere per la **compilazione della sezione II**, la quale permane (pur se potranno esserne mutati il nome e la forma) anche nell'ottica della nuova norma. La casistica si differenzia dalle precedenti per almeno tre motivazioni:

- nella precedente versione, sussisteva una sorta di **valore minimo di rilevanza**, pari a 10.000 euro, che sovente esentava i contribuenti dall'obbligo di esposizione dei dati (si pensi al caso di un conto corrente a saldo ridotto e, soprattutto, delle partecipazioni societarie); oggi, invece, nessun valore minimo appare più nel dettato normativo, con la conseguenza che potrebbe essere richiesta la indicazione di ogni dato, anche di importo modesto;
- nelle indicazioni di prassi del passato, è sempre stato affermato il criterio della indicazione dei valori avendo riguardo al **conceitto di costo**; oggi, taluni ventilano la possibilità di una inversione di rotta a favore del valore attuale, in modo da armonizzare il quadro RW con il quadro RM per il pagamento di IVIE ed IVAFE;
- il soggetto obbligato alla compilazione, ora, è colui che ha la disponibilità giuridica dei beni e delle attività; nella nuova norma, invece, si evoca il medesimo obbligo anche a carico del **titolare effettivo**, mutuando il concetto dalla normativa antiriciclaggio.

Si tratta, a ben vedere, della introduzione di **nuovi obblighi** a carico del contribuente che, rispetto alle “*abitudini passate*” deve in qualche modo mutare i comportamenti; dobbiamo allora scomodare lo **Statuto del Contribuente** (legge 212/2000) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Nel caso di specie, i 60 giorni mancano dalla data di entrata in vigore della legge **al momento di invio di UNICO 2013** (peraltro, manca ancora il provvedimento attuativo), con la conseguenza che la **sezione II della dichiarazione** da spedire si dovrà compilare con le “vecchie” regole. Non si ritiene, infatti, che si possa affermare che l'adempimento dichiarativo esisteva già (e quindi non si sarebbe introdotto un nuovo onere), proprio per il fatto che la nuova impostazione **cambia radicalmente le modalità di gestione**, obbliga ad esporre nuovi dati e contempla nuovi soggetti tenuti al rispetto delle regole.

Ed allora, la conclusione sintetica è la seguente: **le nuove sanzioni ridotte e gli obblighi abrogati trovano immediata applicazione**, mentre **gli adempimenti innovati potranno trovare spazio solo nelle prossime dichiarazioni**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per mobili e elettrodomestici alla luce della C.M. 29/E

di Leonardo Pietrobon

L'**art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013** “reintroduce” la **detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici**, prevedendo per i soggetti che sostengono spese di ristrutturazione detraibili ex **art. 16-bis del Tuir**, la possibilità di detrarre, in misura pari al 50%, anche le spese sostenute per **l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, nel **limite di € 10.000**. Tale detrazione, per alcuni aspetti, rappresenta un “*déjà vu*”, in quanto già in passato il legislatore, con l'**art. 2 del D.L. n. 5/2009** – ha previsto una detrazione simile, ma nella sostanza, come osservato dall’Agenzia delle entrate con la **circolare n. 29/E/2013**, presenta notevoli differenze.

Il primo aspetto messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate riguarda una **condizione funzionale** per fruizione della detrazione in commento, costituito dalla **esistenza “a monte”** di un intervento di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all’art. 16-bis del Tuir. A tal proposito, l’Agenzia ricordando che in base alla novella normativa – con riferimento all’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 – i citati interventi costituiscono presupposto necessario per la fruizione del c.d. bonus mobili, le tipologie di lavori funzionali alla nuova detrazione **non devono essere ricondotte esclusivamente alla categoria della ristrutturazione edilizia** (lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001), come potrebbe, invece, indurre l’interpretazione letterale della norma. Correttamente, l’Agenzia fa presente che i lavori funzionali al beneficio del bonus mobili sono, infatti, anche le opere indicate nell’**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001** e precisamente: la **manutenzione straordinaria** (lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001), il **restauro e risanamento conservativo** (lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001) effettuate **su singole unità immobiliari residenziali**. Le stesse opere possono essere eseguite anche su **parti comuni di edifici residenziali**, per i quali sono considerati detraibili anche gli interventi di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) del citato art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda ancora la condizione funzionale di cui sopra, l’Agenzia fa presente che l’effettuazione di **interventi sulle parti comuni** condominiali **non consente** ai singoli condomini, che fruiranno pro-quota della detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, **di acquistare mobili o grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità abitativa**. In altri termini, l’Agenzia indica la necessità di una diretta **corrispondenza tra l’immobile** (singola unità abitativa o parte comune di edifici residenziali) sul quale sono **effettuati gli interventi** edilizi e **l’immobile oggetto di arredo**. Ciò che, invece, **non è richiesto** è l’esistenza di un **collegamento specifico** tra la “parte” dell’immobile oggetto di intervento edilizio e la “zona” dell’immobile oggetto di arredo. A titolo esemplificativo, quindi, l’intervento di ristrutturazione che permette

la fruizione della detrazione del 50% può riguardare il bagno di casa e i mobili oggetto di acquisito, per i quali è ammessa l'ulteriore detrazione, possono essere relativi all'arredo della cucina, piuttosto che della camera da letto.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito ai lavori di ristrutturazione funzionali al bonus mobili, sembrano, quindi, escludere i c.d. "**interventi minori**", quali ad esempio quelli finalizzati a **prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi, quelli finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** o quelli di **bonifica dall'amianto** e di esecuzione di opere volte ad evitare gli **infortuni domestici**, nonostante gli stessi rientrino nelle tipologie di spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir (detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Per quanto concerne le tipologie di **spese "agevolabili"** l'Agenzia stabilisce che sono detraibili le spese per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici nuovi**, comprendendo nella prima categoria a mero titolo esemplificativo: letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (es. il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo, quali potrebbero essere i vasi, le candele, le lanterne ecc.

Per quanto riguarda l'individuazione dei grandi elettrodomestici, l'Agenzia delle entrate richiama l'allegato 1B del **D.Lgs. 25.6.2005 n. 151**, con il quale il legislatore ha recepito tra le altre la **direttiva 2002/96/CE**, qualificando tra i "grandi elettrodomestici": i **grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde e gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici e le piastre riscaldanti elettriche**.

Le altre indicazioni fornite dall'Agenzia, degne di apprezzamento, riguardano da un lato l'aspetto temporale dell'agevolazione e le modalità di pagamento ammesse per la fruizione del beneficio.

Con riferimento alla prima questione, l'Agenzia afferma che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione in commento sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50%, e quindi i soggetti che hanno sostenuto spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26.6.2012**. Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prima di quelle di ristrutturazione, a condizione comunque che tali **lavori siano già in corso al momento dell'acquisto del mobile** o del **grande elettrodomestico**. Per quanto concerne la prova di esecuzione dei lavori al momento dell'acquisto del mobile, l'Agenzia ammette, nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione non siano necessarie **abilitazioni amministrative** (SCIA o DIA), una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.

LAVORO E PREVIDENZA

Accertamenti INPS e tutela del contribuente: come ricorrere

di Luca Vannoni

Prima di affrontare le possibili strade di **tutela del contribuente**, è opportuno ricordare che l'attività di riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all'INPS è stata oggetto negli ultimi anni di una profonda riforma, iniziata con il **D.L. 78/2010, art. 30**, norma che ha introdotto dal 1° gennaio 2011 **l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo**, per l'attività di riscossione per le somme dovute, a qualunque titolo, all'INPS. Ad ogni modo, l'istituto previdenziale ha continuato ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore, prima dell'emissione dell'avviso di addebito, **mediante avviso bonario**, che, viceversa, ha natura informativa.

La procedura, in questo passaggio, si differenzia a seconda che l'addebito derivi da **omissione contributiva** ovvero a seguito di **accertamento**.

Nel primo caso, l'INPS procederà, prima di emettere l'avviso di addebito, **a richiedere il pagamento mediante avviso bonario**: nel caso non sia effettuato nei termini, **verrà quindi notificato l'avviso di addebito**. A seguito della ricezione dell'avviso bonario, il contribuente può presentare **scritti difensivi** per chiarire, dettagliare e correggere la posizione debitoria evidenziata nell'avviso, ma non impugnare l'atto in sé, in quanto **non produce effetti giuridici diretti** (fermo restando l'azione giudiziaria di accertamento negativo del debito). A livello di **contenzioso previdenziale**, non si registra, stante anche il diverso quadro normativo, un acceso contrasto giurisprudenziale relativa alla diretta impugnabilità dell'avviso bonario, come quello attuale in materia fiscale.

Il contribuente, in questa fase, potrà chiedere direttamente **all'INPS il pagamento rateale** del proprio debito; una volta formato l'avviso di addebito, la dilazione dovrà essere richiesta all'Agente della Riscossione.

Nel secondo caso, riferibile a tutte le ipotesi di accertamento, d'ufficio come a seguito di verifica ispettiva anche da parte di altri enti, **prima di procedere con l'emissione dell'avviso di addebito**, al contribuente verrà intimato di effettuare **il pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida**. Entro tale termine, il soggetto intimato ha possibilità di proporre **ricorso amministrativo** avverso l'atto notificato, con l'effetto parallelo di **sospendere l'azione coattiva** fino alla decisione del competente organo amministrativo.

Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, **l'iscrizione a ruolo** è disposta con provvedimento esecutivo del giudice.

Ma qual'è **l'organo competente per il ricorso amministrativo**? In questo passaggio la materia si complica notevolmente (parzialmente semplificata dalla procedura *on line* di presentazione), in quanto l'organo deputato a ricevere **il ricorso è individuato dalla materia oggetto dello stesso**. Fatta una prima scrematura, che riconosce ai **Comitati Centrali la competenza per le questioni contributive**, è competente il Comitato amministratore a cui si riferisce la contribuzione oggetto del ricorso, come, ad esempio, il Comitato amministratore Fondo Pensioni Lavoro Dipendente, il Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e il Comitato amministratore delle prestazioni previdenziali degli esercenti la attività commerciali.

Attenzione inoltre **ai provvedimenti ispettivi in cui si contesta la qualificazione del rapporto di lavoro**, situazione ricorrente, ad esempio, quando una collaborazione a progetto dissimula un contratto di lavoro subordinato: in questo caso **il verbale ispettivo dovrà essere impugnato davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro**, con termini diversi rispetto ai ricorsi INPS (30 giorni per illeciti non diffidabili, 75 giorni se presenti illeciti diffidabili).

Tornando ai ricorsi INPS, dovranno essere **decisi entro 90 giorni** dalla data di presentazione dello stesso decorso il quale il ricorso si intende rigettato ed è possibile adire l'autorità giudiziaria.

Oltre al valore intrinseco di ogni ricorso, volto al riconoscimento delle difese del contribuente (anche se, nei ricorsi amministrativi gerarchici, non essendoci una terzietà "perfetta" del giudicante, l'esito spesso è negativo per il contribuente), **la fase amministrativa rappresenta la chiave d'accesso per la tutela giudiziaria**: le controversie previdenziali, infatti, non sono procedibili se non quando siano stati esauriti **tutti i procedimenti previsti** dalla specifica normativa speciale per la composizione in sede amministrativa della controversia ovvero non siano **decorsi i termini** per la definizione del relativo procedimento o non sia, comunque, decorso il temine di centottanta giorni dalla proposizione del ricorso.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

E' ora di monitorare la CFC white list

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Al ritorno delle ferie è il momento per le situazioni di periodo delle imprese, per vedere come vanno gli affari e per stimare di conseguenza un'eventuale **riduzione degli acconti**. Non dobbiamo però trascurare le nostre imprese estere, non tanto per il calcolo degli acconti – adempimento che ove esistente spetterà al consulente dell'altro Paese – quanto piuttosto per accettare la sussistenza dei requisiti per applicare la “**cfc white list**” di cui all'art. 167 del tuir.

Va, infatti, ricordato come in base all'**art. 167 co. 8 bis del Tuir**, in caso di **controllo** da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia di una **impresa o società** in un paese **white list** può intervenire una tassazione per trasparenza in capo ad esso sui redditi prodotti dalla società estera. Sono tuttavia previste precise condizioni che devono ricorrere congiuntamente.

Innanzitutto, i soggetti esteri devono essere assoggettati ad una **tassazione effettiva inferiore** a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.

La **circolare n. 51/E del 2010** ha precisato che, ai fini del calcolo del **tax rate (virtuale) domestico**, il reddito prodotto dalla controllata estera va determinato “*secondo le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito di impresa*”. Il calcolo del tax rate virtuale costituisce una fase meramente propedeutica all'applicazione della **tassazione per trasparenza**.

Nel calcolo è prevista l'esclusione dell'lirap e, come indicato nella **circolare n. 23 del 2011** anche di tutte le disposizioni speciali c.d.“extra Tuir”, quali, ad esempio, la disciplina sulle **società di comodo**.

Questa precisazione, tuttavia, vale solo ai fini del **tax rate**. Infatti, una volta appurato che la tassazione per trasparenza deve essere applicata, si deve considerare anche il **reddito minimo** delle società di comodo. La **risoluzione n. 331/E del 16 novembre 2007**, infatti, ha chiarito che in caso di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito conseguito dal soggetto controllato estero, tale reddito “*è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa previste dal TUIR (...), sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti*” e “*pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994*”.

Si deve prestare attenzione a non commettere l'errore di confrontare le aliquote nominali: ciò

che conta sono le **aliquote effettive**. Ipotizziamo di avere un reddito imponibile all'estero di 100 soggetto ad una imposta di 16 (in sostanza il 16%). Ebbene, potrebbe accadere che il medesimo reddito rideterminato con le regole del Tuir ammonti a 120. In questo caso la tassazione italiana ammonterebbe a 33 ossia a $120 * 27,5\%$. Il 50%, ossia 16,5 è superiore al prelievo estero per cui la **prima condizione** risulta soddisfatta.

La seconda condizione è che il soggetto estero abbia conseguito proventi derivanti per più del 50% da **attività per così dire "passive"**, ossia:

1. dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre **attività finanziarie**;
2. dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla **proprietà industriale, letteraria o artistica**;
3. dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Trascuriamo in questa sede le società finanziarie, le subholding e le royalty company per concentrarci su quelle **operative**.

Il punto 3.2 della **circolare n. 28/E/2011** ha chiarito che tra i **servizi infragruppo** rientrano anche le **lavorazioni** eseguite dalla controllata estera. La questione non è di poco conto essendo frequente il caso di delocalizzazioni produttive che hanno ad oggetto prestazioni di servizi come, ad esempio, le lavorazioni menzionate, i servizi amministrativi infragruppo, i servizi di assistenza post vendita, i servizi di assistenza informatica al gruppo.

E' bene quindi monitorare in questi periodi che le nostre **controllate** non incappino in questa disciplina in sede di Unico 2014 per il 2013, ad esempio perché si è abbassato il livello impositivo estero, abbiamo acquisito il rapporto di controllo, è emersa una prevalenza dei proventi passivi rispetto agli altri e così via.

E se la normativa risulta applicabile? Prima di rassegnarsi alla tassazione per trasparenza si può pensare di riorganizzare il business prima di fine anno (evitando ovviamente manipolazioni dei ricavi), modificare l'organigramma del gruppo oppure presentare **l'interpello disapplicativo** di cui al **comma 8 ter** dimostrando che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

I mercati azionari hanno fatto registrare una settimana positiva, grazie alle notizie provenienti dagli Stati Uniti, con una progressione di circa 2.5 punti percentuali, rilevata dopo le chiusure dei mercati orientali nella mattinata di Venerdì, generalizzabile per la maggior parte degli indici aggregati mondiali. Il Dollaro ha invece perso terreno contro Euro, passando da 1.33 a 1.355. Rialzo anche sull'obbligazionario, con il rendimento del decennale USA, che sotto la spinta delle news provenienti da Washington è passato in termini di rendimento dal 3 al 2.7%.

Orizzonte più sereno

Le tensioni geopolitiche che hanno catalizzato l'attenzione degli operatori si sono via via stemperate negli ultimi giorni. Lo scenario si è evoluto da un muro contro muro tra Stati Uniti e Russia, decisa a difendere Assad ad oltranza, ad una sorta di accordo bilaterale all'interno del quale Mosca si fa garante di una soluzione che vede Damasco redigere una lista degli armamenti chimici per poi avviare ad una successiva distruzione.

Il dissiparsi di scenari di guerra in Medio Oriente, tra l'altro in sincronia con nuovi e inaspettati passi diplomatici tra Iran e USA, ha permesso l'allentamento delle tensioni sui mercati azionari ma soprattutto il ribasso dei prezzi del petrolio.

Il vero momento di riflessione per i mercati era però rappresentato dalla riunione della FED e dalle sue decisioni in merito alla riduzione del programma di Quantitative Easing.

I mercati avevano già cominciato nel fine settimana a considerare positivamente il ritiro della candidatura a successore di Bernanke di Summers, considerato troppo poco diplomatico e troppo "falco" in termini di approccio alla politica monetaria. La possibile nomina di Janet Yellen è stata invece interpretata come un segnale improntato alla moderazione e alla continuità

La vera sorpresa è però arrivata nella serata di Mercoledì, alla chiusura dei lavori della riunione della FED. Bernanke ha stupito gli operatori, già sostanzialmente pronti ad un annuncio di una riduzione degli acquisti di Bond per almeno 5 Bn USD (il cosiddetto Tapering), confermando la status quo, in quanto non convinto dello stato di salute dell'economia, che

non è ancora in grado di generare il numero di nuovi posti di lavoro giudicato congruo da parte della Banca Centrale americana.

Inoltre il Chairman ha reso disponibile un nuovo set di previsioni per la crescita economica 2013 e 2014 che rivedono leggermente al ribasso quanto precedentemente stimato.

E' evidente a questo punto che la pubblicazione di ogni dato macro inerente al mercato del lavoro negli Stati Uniti rappresenterà ogni volta un appuntamento di massimo rilievo. In sostanza, l'inizio del Tapering è rinviato, i "watchdog" dell'economia vigilano e i mercati leggono positivamente un elemento di debolezza dell'economia.

In Italia nel frattempo sembra meno probabile la possibilità di una crisi di governo e il dibattito politico sembra essersi spostato verso temi più inerenti all'economia, come l'abolizione dell'IMU e l'aumento dell'aliquota IVA.

Festività in Oriente e poche news Corporate in America

Le Borse dell'Estremo Oriente hanno reagito in modo decisamente positivo agli sviluppi macroeconomici mondiali, anche se le dinamiche dei mercati sono state in parte smussate da una serie di festività che hanno visto Tokyo chiusa ad inizio settimana ed i mercati cinesi e coreani chiusi Giovedì e Venerdì..

Il Far East ha continuato a beneficiare di una serie di dati positivi. L'espansione del comparto manifatturiero cinese potrebbe segnalare che la strategia del Premier Li, orientata a conseguire uno sviluppo sostenibile di lungo termine e al contemporaneo sradicamento del cosiddetto "Shadow Banking", stia effettivamente entrando in trazione. Inoltre i verbali della riunione della BoJ (Bank Of Japan) di inizio Agosto, resi disponibili la settimana scorsa, mostrano un diffuso consenso sulla possibilità che le misure di stimolo monetario stiano migliorando il quadro economico del Sol Levante. Recuperano nella seconda parte della settimana i paesi emergenti, le cui valute erano andate sotto pressione a causa della minaccia del Tapering

L'oro continua ad oscillare all'interno del canale delimitato dai livelli pari a 1300 e 1400 dollari per oncia.

In termini societari l'Oriente non ha riservato particolari appuntamenti o sorprese. Comune a tutti gli indici dell'Area del Pacifico è stata la ripresa di tutti i titoli delle compagnie di navigazione commerciale grazie alla progressione del livello del Baltic Dry Index.

Il mercato americano non ha mostrato dinamiche particolari, con gli operatori evidentemente concentrati sulle esternazioni della FED: non ci sono state news corporate specifiche, che saranno però sicuramente il driver principale dei movimenti di mercato a partire dal mese prossimo, con l'avvio della Reporting Season relativa al terzo trimestre. A questo proposito è misto il segnale che proviene dal comparto Tech, con i risultati di Oracle migliori delle attese

e quelli di Adobe inferiori alle aspettative degli analisti.

L'Europa in attesa del voto tedesco

La prossima settimana i mercati ricominceranno a focalizzarsi sugli appuntamenti di carattere macroeconomico, con l'attenzione principalmente rivolta alla pubblicazione negli USA degli ordini di beni durevoli, delle pending home sales e dell'indice di confidenza pubblicato dall'Università del Michigan prima della chiusura di Venerdì sera. In Europa invece c'e' attesa per le elezioni in Germania. Gli ultimi sondaggi mostrano che potrebbe essere possibile una crescita del movimento Alternative für Deutschland fino alla soglia di sbarramento del 5%. L'ascesa del movimento, fortemente critico nei confronti delle strategie di salvataggio dei paesi in difficoltà con il denaro dei contribuenti tedeschi, potrebbe indubbiamente rappresentare un forte fattore di disturbo per la coalizione del Cancelliere Merkel data comunque vincente da tutti i sondaggisti.

Probabilmente, a partire da Lunedì, analizzato il voto tedesco, il focus degli operatori potrebbe tornare a concentrarsi sui problemi dai paesi Non Core dell'area euro, come Grecia e Portogallo.

Per informazioni: comunicazionebe@gruppoesperia.com

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.